

## CONVOCAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE (01/06/2000)

### QUESITO:

*Si chiede se, la mancata convocazione, nella prima seduta del Consiglio comunale, di un consigliere che avrebbe dovuto essere surrogato ad un consigliere dimissionario, comporti la nullità della seduta stessa per violazione delle norme sulla convocazione dei consiglieri.*

### RISPOSTA:

Si segnala che ai sensi dell'art. 11, c. 3 della L.r. n. 4/95, **“I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”**.

Ai sensi dell'art. 11, c. 4 della medesima legge, “le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. **Il Consiglio comunale procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell’evento e, comunque, non oltre trenta giorni dalla vacanza.**

Dal combinato disposto delle succitate norme si desume, quindi, che nel caso di specie, né il Consigliere dimissionario né il Consigliere che avrebbe dovuto surrogarlo potevano legittimamente essere convocati alla seduta del Consiglio comunale. Il primo in quanto le sue dimissioni erano immediatamente efficaci e non necessitavano di presa d’atto da parte del Consiglio, il secondo in quanto la sua surrogazione, e quindi immissione in carica come Consigliere non era automatica, dovendo essere disposta con deliberazione del Consiglio comunale.

Non sembrerebbe inoltre ravvisarsi una violazione dell'art. 17, comma 5 dello Statuto comunale, come eccepito, in quanto la suddetta norma disciplina l’elezione del Sindaco e della Giunta, e prevede che questa avvenga “a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”. Premesso che, a seguito dell’entrata in vigore della L.r. n. 4/1995, l’elezione del Sindaco avviene direttamente da parte del popolo e non più da parte del Consiglio Comunale, si rileva che la mancata convocazione alla prima seduta del Consiglio comunale del Consigliere che avrebbe dovuto surrogare il consigliere dimissionario non ha, comunque, fatto venir meno i presupposti di legittimità della deliberazione di nomina della Giunta in quanto, provvedendo prima di ogni altra deliberazione alla surrogazione del Consigliere dimissionario, il Consiglio ha ripristinato la propria completezza sotto il profilo strutturale e, quindi, la sua piena operatività e rappresentatività.

Per completezza si rammenta, inoltre, che l’elezione della Giunta deve avvenire, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.r. n. 4/1995, nella prima seduta successiva all’elezione, dopo la convalida degli eletti. Si noti che la legge regionale, all'art. 71, nel disciplinare un caso sostanzialmente analogo, e cioè la sostituzione immediata, in sede di convalida, dei Consiglieri dichiarati ineleggibili, non prevede la sospensione della seduta che può, quindi, proseguire con l’elezione della Giunta comunale e l’approvazione degli indirizzi generali di governo.